

Per l'anno 2016, sono confermate le aliquote IMU applicate per l'anno 2015, secondo la seguente tabella:

	Fattispecie imponibili	Aliquote
1	Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi dimorante e residente, compresa quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per l'abitazione principale di categoria catastale diversa da quelle sopra indicate l'imposta non è dovuta.	0,40 %
2	abitazione concessa in comodato gratuito, a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune	0,50 %
3	fabbricati di categoria catastale del gruppo "D5"	1,06 %
4	tutti gli immobili diversi dai precedenti (aliquota ordinaria)	0,96 %

precisando che:

- a) dall'anno 2014, per l'abitazione principale di cui al punto 1 della suddetta tabella, è possibile applicare soltanto la detrazione di € 200,00;
- b) per usufruire delle agevolazioni di cui ai punti 1 (solo per residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente) e 2 della suddetta tabella occorre presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dall'Ufficio stesso e dallo stesso distribuito e scaricabile anche dal sito comunale sezione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che permangano tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio. In caso contrario va presentata apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello dal quale non ricorre più anche una sola delle suddette condizioni agevolative.